

Confcommercio

Il fisco semplice



L'aforisma
del mese

Luigi Einaudi

Il debito pubblico non merita davvero tanta lode né tanta infamia. Se ne può dire o bene o male o un pò bene o un pò male; ma non a causa della faccenda dei posteri. I posteri c'entrano; ma in modo tutto diverso da quello immaginato dalla credenza comunemente diffusa nel volgo che il debito pubblico sia un trucco per far pagare ai nepoti le spese sostenute dai viventi. Disgraziatamente per i vivi, non esiste nessun mezzo per far pagare una spesa qualunque, grossa o piccola, privata o pubblica, alla gente la quale deve ancor nascere. È incredibile come gli uomini siano incapaci, appena si tratti di fatti collettivi, di veder chiaro negli accadimenti più semplici.

Indice

03 L'argomento del mese

05 L'agenzia delle entrate chiarisce

08 L'esperto risponde

11 Scadenario fiscale

Per ulteriori chiarimenti
e quesiti in materia rivolgersi a:

Settore Fiscalità d'Impresa

T +39 06 5866 220

tributario@confcommercio.it





L'argomento del mese

Semplificazione del sistema fiscale italiano: a che punto siamo?

Premessa

Il processo di semplificazione del sistema fiscale italiano è stato oggetto di numerosi interventi normativi e di “policy” negli ultimi anni, con l’obiettivo di rendere il sistema tributario del nostro Paese più trasparente, certo e funzionale alla crescita economica. Tuttavia, il percorso non è ancora concluso e permangono alcune aree di miglioramento.

1. La semplificazione fiscale quale “architave” della riforma fiscale: Tanto è stato fatto ma tanto resta ancora da fare

La riforma fiscale (Legge Delega 9 agosto 2023, n. 111), ha conferito al Governo il compito di razionalizzare e semplificare il sistema tributario del nostro Paese, anche attraverso la revisione degli adempimenti e l’introduzione di strumenti tecnologici.

Ad oggi sono stati approvati in via definitiva e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ben **29 decreti legislativi di attuazione**, di cui **8 Testi Unici** (dal cui coordinamento nascerà il “Codice Tributario Unico”).

Per la **semplificazione della nostra legislazione tributaria** un contributo fondamentale potrebbe essere dato, proprio, dalla realizzazione del “Codice Tributario Unico” capace di assicurare regole certe e stabili nel tempo.

Tra le principali linee direttrici della riforma si segnalano:

- **La semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento.**
- **L’ampliamento delle dichiarazioni precompilate.**
- **L’armonizzazione dei termini degli adempimenti.**
- **La digitalizzazione dei servizi.**
- **Il rafforzamento della posizione del contribuente.**

Sul fronte della **giustizia tributaria**, sono state introdotte misure per la velocizzazione dei procedimenti, la conciliazione giudiziale, la digitalizzazione del processo e la definizione agevolata delle liti pendenti.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato, per il triennio 2026-2028, le priorità in materia di politica fiscale, tra le quali si evidenziano:

- **Il completamento della riforma fiscale.**
- **La promozione della “tax compliance”.**
- **L’efficientamento della riscossione.**
- **La centralità del contribuente.**

Permangono, tuttavia, alcune criticità. In particolare, il completamento del processo di attuazione della Legge Delega richiede l’approvazione di ulteriori decreti legislativi, il consolidamento della digitalizzazione dei processi e dei servizi (anche attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale), la piena attuazione della “**compliance**”, la razionalizzazione dei regimi agevolativi, la riduzione strutturale del “**tax gap**”.

Inoltre, sarebbe opportuno:

- **Introdurre un monitoraggio degli adempimenti fiscali per valutarne costi/benefici.**

- **Stabilire - una volta per tutte - che le informazioni dei contribuenti già in possesso di una Pubblica Amministrazione non vengano richieste, ulteriormente, da altre P.A.**
- **Riordinare il calendario fiscale affinché ci sia una vera “tregua fiscale” nel mese di agosto.**

Conclusioni

Il processo di semplificazione fiscale nel nostro Paese è in uno stato avanzato, ma non è ancora concluso.

Restano da completare alcuni decreti attuativi, rafforzare la digitalizzazione e la trasparenza, consolidare la “**compliance collaborativa**”, razionalizzare i regimi agevolativi.

La centralità del contribuente e l’efficienza amministrativa sono i “**principi guida**” per il prossimo futuro, con l’obiettivo di fondo di ridurre l’evasione fiscale e facilitare gli adempimenti.

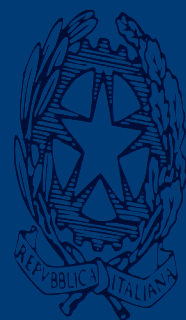
Con il processo di attuazione della riforma fiscale tanto è stato fatto in termini di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e delle imprese, ma tanto resta ancora da fare affinché l’Italia abbia, finalmente, un sistema tributario all’altezza dei sistemi fiscali in vigore nei principali Paesi ad economia avanzata.



Vincenzo De Luca

Responsabile fiscale
Confcommercio

L'agenzia
delle entrate
chiarisce



Delega Unica

**Guida alla Delega Unica
per l'utilizzo dei servizi
on-line dell'Agenzia delle
Entrate e dell'Agenzia
delle Entrate-Riscossione.**

L'Agenzia delle entrate ha aggiornato ad agosto 2026 la guida dedicata alla delega unica per l'utilizzo dei servizi online da parte degli intermediari fiscali.

La delega unica, introdotta dall'articolo 21 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è finalizzata a semplificare e razionalizzare il precedente sistema di comunicazione delle deleghe, consentendo, attraverso un'unica operazione, di comunicare i dati delle deleghe conferite agli intermediari con riferimento a uno o più servizi online dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con l'unificazione delle relative scadenze.

A completamento del nuovo sistema, è stata prevista una funzionalità destinata agli intermediari, accessibile all'interno della loro area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, che consente di monitorare le deleghe attivate nei loro confronti mediante il download di un file in formato CSV contenente l'elenco delle deleghe e le relative scadenze.

Dichiarazione IVA

**Omissa dichiarazione IVA
- Modalità di liquidazione
automatizzata
dell'imposta.**

Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle
Entrate del 28 agosto 2026

Il Provvedimento direttoriale del 28 agosto 2026, definisce le modalità attuative della nuova disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2026 con la quale l'Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione automatizzata Iva nei casi di omissa dichiarazione.

La nuova procedura consente all'Agenzia di determinare l'imposta dovuta anche mediante procedure automatizzate, utilizzando le informazioni già nella propria disponibilità.

In particolare, ai fini della liquidazione vengono considerati i dati risultanti dalle fatture elettroniche emesse e ricevute, dai corrispettivi telematici trasmessi e dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, tenendo conto degli eventuali versamenti d'imposta già effettuati dal contribuente.

Adempimento Collaborativo

Nuovo regime di adempimento collaborativo: inquadramento sistematico e chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 6 agosto 2026

Con la Circolare n. 6/E del 6 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate fornisce un inquadramento organico del nuovo regime di adempimento collaborativo, alla luce delle profonde modifiche introdotte dalla legge delega per la riforma fiscale e dai successivi decreti attuativi. Il documento, di oltre ottanta pagine, che si allega per opportuna conoscenza, rappresenta il principale riferimento interpretativo sulla disciplina riformata e si propone di offrire sia un quadro sistematico dell'istituto sia risposte ai principali quesiti applicativi emersi nel confronto con imprese, associazioni di categoria e ordini professionali.

La Circolare si articola in una prima parte di carattere generale, dedicata all'evoluzione normativa e alle principali innovazioni della riforma, e in una seconda parte costruita secondo lo schema domanda-risposta, nella quale vengono affrontate le questioni interpretative più rilevanti.

Lavoro sportivo

Chiarimenti in merito al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 7 agosto 2026

Con la Circolare n. 7 del 7 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate illustra, nel dettaglio, le istruzioni operative per l'applicazione della riforma degli enti sportivi e del lavoro sportivo, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

In particolare, in merito all'accesso ai regimi di decommercializzazione dei corrispettivi specifici previsti ai fini IRES dall'articolo 148, comma 3, del TUIR e ai fini IVA dall'articolo 4, quarto comma, del decreto IVA, l'Agenzia affronta la compatibilità con la nuova disciplina civilistica delle società sportive dilettantistiche (SSD) costituite in forma di società di capitali o cooperative.

La riforma dello sport consente, infatti, a tali società di adottare statuti con un divieto di lucratività attenuato, ammettendo la destinazione di una quota inferiore al 50% degli utili ad aumento del capitale sociale o a dividendi (nei limiti dei tassi dei buoni postali fruttiferi maggiorati di due punti e mezzo), oltre al rimborso del capitale versato.

Tuttavia, per fruire della non imponibilità fiscale delle attività rese ai soci o tesserati in diretta attuazione degli scopi istituzionali, la normativa tributaria richiede il rispetto inderogabile del divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili o capitale previsto dall'articolo 148, comma 8, del TUIR. Pertanto, le SSD che intendano beneficiare del regime agevolativo sono tenute a integrare le clausole statutarie ordinarie con quelle più restrittive individuate dalla disciplina fiscale.

Spese istruzione

Somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell'interesse dei familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR, pagate dal coniuge del dipendente.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 159 del 2026

Con la risposta n. 159/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme rimborsate dal datore di lavoro, nell'ambito di un piano di welfare aziendale, per le spese di istruzione sostenute nell'interesse dei familiari del dipendente indicati nell'articolo 12 del TUIR, quando il pagamento sia stato materialmente effettuato dal coniuge del lavoratore. In particolare, viene specificato che il rimborso delle spese di istruzione dei familiari, nell'ambito del welfare aziendale, non concorre al reddito di lavoro dipendente anche se il pagamento è stato effettuato dal coniuge del lavoratore. È necessario che la spesa e il beneficiario siano adeguatamente documentati. Sulle somme rimborsate in esenzione, né il dipendente né il coniuge possono fruire di ulteriori deduzioni o detrazioni fiscali.

Risarcimento del danno

Rilevanza reddituale delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 156 del 2026

Con la Risposta n. 156/2026, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla rilevanza reddituale delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR.

L'istanza di interpello riguarda il pagamento di numerose sentenze relative a giudizi promossi dai dipendenti dell'Azienda, che avevano richiesto il risarcimento del danno per la mancata fruizione del servizio mensa o del servizio sostitutivo, in relazione ai turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere. Al riguardo, l'amministrazione finanziaria ha precisato che le somme corrisposte a titolo di risarcimento per la mancata fruizione della pausa mensa e per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo non assumono rilevanza reddituale.



L'esperto risponde



Si chiede se, in caso di conferimento di un'azienda individuale in una società di capitali, sia possibile continuare a fruire della detrazione fiscale del 65% per interventi di riqualificazione energetica, con particolare riferimento al trasferimento del beneficio fiscale e delle eventuali quote residue.

La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa e che risulta proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile, ovvero locatario o comodatario, secondo quanto previsto dalla legge n. 296/2006 e dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di conferimento d'azienda, il regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 176 del TUIR comporta il subentro della società conferitaria nella posizione fiscale del conferente con riferimento agli elementi attivi e passivi dell'azienda. Tale subentro, tuttavia, non riguarda le posizioni soggettive personali del conferente e, pertanto, non determina il trasferimento alla conferitaria delle detrazioni fiscali maturate dal soggetto che ha sostenuto la spesa.

Ne consegue che la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica già maturata prima del conferimento resta in capo al conferente e non può essere trasferita alla società conferitaria, né al socio o all'amministratore. La società, pur proseguendo l'ammortamento dei beni conferiti secondo il principio di continuità dei valori fiscali, non acquisisce il diritto alle quote residue della detrazione maturata dal conferente.

CONFERIMENTO D'AZIENDA E BONUS ENERGETICI



Le perdite fiscali imputate ai soci di una S.n.c. nei periodi intermedi di una liquidazione protrattasi oltre tre esercizi possono essere riportate e utilizzate anche in assenza della dichiarazione finale?

L'art. 182, comma 2, del TUIR, nella formulazione applicabile alla fattispecie, prevedeva la definitività dei redditi dei periodi intermedi in caso di liquidazione ultra-triennale, senza tuttavia disciplinare espressamente la sorte delle perdite maturate nei medesimi periodi. Pertanto, il superamento del triennio o l'omessa dichiarazione finale non determinano automaticamente la perdita delle perdite intermedie.

È quindi sostenibile la tesi secondo cui le perdite, se regolarmente determinate, dichiarate e imputate ai soci, mantengano rilevanza fiscale e possano essere riportate, ma si tratta di una tesi interpretativa non pacifica, non espressamente sancita dal previgente art. 182. La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024, che regola espressamente le perdite dei periodi intermedi, non è applicabile alle liquidazioni già in corso.

RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI IMPUTATE AL SOCIO DI UNA S.N.C. IN LIQUIDAZIONE ULTRA TRIENNALE, IN ASSENZA DELLA DICHIARAZIONE FINALE RELATIVA ALL'INTERO PERIODO DI LIQUIDAZIONE



Si chiede un parere in merito al trattamento IVA e alla documentazione fiscale da emettere nel caso di liste nozze gestite dalle gioiellerie, con particolare riferimento ai versamenti effettuati dagli invitati e alla successiva consegna dei beni agli sposi.

Nella prima fattispecie, in cui gli sposi individuano preventivamente i beni da acquistare e gli invitati effettuano versamenti imputati al pagamento degli stessi, le somme ricevute dalla gioielleria costituiscono acconti sul corrispettivo della futura cessione. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, ciascun pagamento determina l'effettuazione dell'operazione ai fini IVA limitatamente all'importo riscosso. La gioielleria deve pertanto emettere la relativa documentazione fiscale al momento dell'incasso di ciascun acconto e, alla consegna dei beni, documentare la cessione definitiva tenendo conto degli importi già fatturati o certificati. Agli invitati può essere rilasciata una semplice attestazione del versamento, priva di rilevanza fiscale.

Nella seconda fattispecie, in cui gli sposi non individuano preventivamente i beni e gli invitati effettuano versamenti destinati a costituire una disponibilità finanziaria da utilizzare per acquisti successivi, le somme ricevute non costituiscono corrispettivi di una cessione di beni. L'operazione ai fini IVA si considera effettuata soltanto al momento in cui gli sposi individuano i beni e si perfeziona la relativa cessione, con conseguente emissione della documentazione fiscale. Anche in questo caso, agli invitati può essere rilasciata una semplice attestazione del versamento, priva di rilevanza fiscale.

In entrambe le fattispecie, il cessionario dei beni è individuato negli sposi, quali effettivi acquirenti, mentre gli invitati intervengono esclusivamente quali soggetti che effettuano il pagamento, in tutto o in parte, per loro conto.

LISTE NOZZE GESTITE DALLE GIOIELLERIE



Si chiede se una società a responsabilità limitata possa riconoscere all'amministratore un compenso straordinario di € 40.000,00, da erogare entro la fine dell'anno.

Si ritiene che la società possa riconoscere il compenso aggiuntivo, purché l'attribuzione avvenga nel rispetto delle previsioni statutarie e della disciplina civilistica e fiscale vigente.

Ai sensi degli articoli 2475 e 2479 c.c., il compenso degli amministratori di una S.r.l. è determinato dai soci, salvo diversa previsione statutaria. Il riconoscimento del compenso straordinario richiede pertanto una preventiva deliberazione dei soci, adottata secondo le modalità previste dallo statuto, nella quale siano indicati l'importo e le modalità di erogazione. È quindi necessario verificare preliminarmente eventuali specifiche disposizioni statutarie in materia.

Sotto il profilo fiscale, il compenso dell'amministratore costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del TUIR ed è soggetto alle relative ritenute fiscali e agli obblighi contributivi.

Per la società, l'articolo 95, comma 5, del TUIR prevede la deducibilità dei compensi agli amministratori secondo il principio di cassa. Pertanto, qualora si intenda imputare fiscalmente il compenso all'esercizio in corso, lo stesso dovrà essere effettivamente corrisposto entro il 31 dicembre.

La deliberazione dei soci dovrà, in ogni caso, precedere l'erogazione del compenso, trattandosi dell'atto attraverso il quale viene preventivamente determinato il diritto dell'amministratore al compenso aggiuntivo.

ATTRIBUZIONE DI UN COMPENSO STRAORDINARIO
ALL'AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA



Gli artigiani e i commercianti possono utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti INPS risultanti dal quadro RR della dichiarazione dei redditi 2026 prima della presentazione della dichiarazione, considerata la mancata emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dalla legge n. 213/2023?

La legge n. 213/2023 ha previsto che i crediti INPS risultanti dal quadro RR siano compensabili, per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti, a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione. L'efficacia di tale previsione è tuttavia subordinata all'adozione dei provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL.

Poiché tali provvedimenti non risultano ancora emanati, l'INPS ha confermato che restano applicabili le modalità operative previgenti. Pertanto, allo stato, i crediti INPS possono continuare a essere utilizzati in compensazione secondo le regole precedenti, senza applicazione del nuovo termine del decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI INPS



Un soggetto destinatario della cessazione d'ufficio della partita IVA ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis.1, del D.P.R. n. 633/1972, può costituire una S.r.l. o S.r.l.s. unipersonale, assumendone anche la carica di amministratore unico, senza prestare la garanzia prevista dalla legge?

La cessazione d'ufficio della partita IVA non impedisce, sotto il profilo civilistico, al soggetto interessato di costituire una S.r.l. o S.r.l.s. unipersonale e di assumerne la carica di amministratore unico.

Diversamente, sul piano fiscale, l'attribuzione della partita IVA alla nuova società può essere negata dall'Agenzia delle Entrate qualora il socio unico e amministratore coincida con il soggetto destinatario della cessazione e non presti la garanzia prevista dall'articolo 35, comma 15-bis.2, del D.P.R. n. 633/1972. La disposizione, infatti, subordina il rilascio di una nuova partita IVA, anche quando il soggetto opera quale rappresentante legale di una società costituita successivamente alla cessazione, alla prestazione di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata di tre anni. La finalità della norma è evitare che la cessazione della partita IVA possa essere aggirata attraverso la costituzione di un nuovo soggetto formalmente distinto, ma sostanzialmente riconducibile al medesimo soggetto.

Pertanto, la società può essere validamente costituita e iscritta nel Registro delle imprese, ma, in assenza della garanzia richiesta, sussiste il concreto rischio che l'Agenzia delle Entrate neghi l'attribuzione della partita IVA, impedendo l'avvio dell'attività economica.

CESSAZIONE D'UFFICIO DELLA PARTITA IVA E COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETÀ

OTTOBRE

Scadenzario fiscale 2026

Lunedì 12 ottobre

Dichiarazione precompilata

- Termine ultimo per la richiesta al datore di lavoro o Ente pensionistico di non effettuare l'acconto o di effettuarlo in misura inferiore

Giovedì 15 ottobre

Dichiarazione Modello 730

- Termine ultimo per la presentazione in via telematica delle schede per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille da parte dei sostituti d'imposta

Esterometro

- Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

Venerdì 16 ottobre

Liquidazioni periodiche Iva

- Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Acconti Irpef, Ires, Irap IRAP

- Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2026 ed IRAP 2026

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

Ritenute di imposta e di acconto

- Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Redditi diversi di natura finanziaria

- Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Redditi diversi di natura finanziaria

- Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Tobin tax

- Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Martedì 20 ottobre

Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici

- Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Lunedì 26 ottobre

Dichiarazioni fiscali integrative

- Consegna Mod. 730/2026 integrativo

Presentazione dei Modelli Intrastat

- Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

Controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

- Termine sospensione